

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1567)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1961  
(V. Stampato n. 2711)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPALLINO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**col Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**col Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro dei Trasporti**

(SPATARO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 MAGGIO 1961

**Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I canoni per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica, di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i canoni per la manutenzione di linee telegrafiche e telefoniche ed apparati telegrafici per conto di altre Amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonchè le quote di spese generali, di surrogazione del personale e di appoggio previste dalle norme in vigore, sono stabiliti con la procedura prevista dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di determinazione dei canoni e delle quote di cui al precedente comma ha effetto dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello di pubblicazione della presente legge medesima.

La decorrenza delle eventuali successive variazioni non può essere anteriore a due esercizi finanziari da quella dell'ultima determinazione.

**Art. 2.**

Sulle linee di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, od a questa affidate in manutenzione, possono essere applicati esclusivamente apparecchiature e dispositivi approvati in via preventiva dall'Amministrazione stessa.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'uso delle apparecchiature e dei dispositivi predetti è di esclusiva competenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed è subordinato alla assunzione dell'obbligo di osservare le prescrizioni tecniche da essa stabilite.

**Art. 3.**

I canoni indicati nel precedente articolo 1 possono essere ridotti fino ad un massimo del 50 per cento per i Ministeri dell'interno, dei trasporti e della difesa, per gli Enti ed Organizzazioni che hanno diritto ad un trattamento analogo a quello delle Forze armate italiane in base ad accordi internazionali, nonchè per le Società concessionarie dei servizi telegrafici ad uso pubblico.

Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie dei servizi telefonici ad uso pubblico i canoni stessi possono essere ridotti oltre il limite anzidetto.

La concessione delle riduzioni indicate nei commi precedenti è subordinata alla condizione che le Amministrazioni, Enti, Organizzazioni e Società interessati applichino all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso di cessione in uso di collegamenti telegrafici e telefonici di loro proprietà, aventi la stessa costituzione e le medesime caratteristiche tecniche, o per altre prestazioni di servizi rese a carattere temporaneo o permanente, aliquote base non superiori ed identiche riduzioni.

**Art. 4.**

I canoni di manutenzione delle palificazioni e dei circuiti aerei sono comprensivi delle spese occorrenti per la rimozione dei guasti e per la ordinaria manutenzione, ivi inclusi il taglio delle piante ingombranti, la regolazione dei fili, il ricambio dei sostegni e degli isolatori.

Non sono invece comprese nei predetti canoni, e vanno liquidate a parte:

a) le spese per eventuali spostamenti, modificazioni o riparazioni delle linee che si rendano necessarie per esigenze proprie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o che derivino dalla esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, o dall'applicazione degli articoli 180 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) le spese di riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di danneggiamenti dovuti a caso fortuito od a fatto non imputabile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) le spese occorrenti per il cambio dei conduttori, portaisolatori e traverse che non diano affidamento di sicuro e regolare esercizio;

d) le maggiori spese occorrenti per la manutenzione di tronchi di linee speciali, intesi come tali quelli sui quali non risultino posati conduttori di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nella determinazione della quota di spese di cui alla lettera d), si tiene conto dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione nei casi in cui i tronchi speciali siano notevolmente distanti dalle linee di proprietà dell'Amministrazione stessa o risultino, per ragioni topografiche o di altro genere, difficilmente accessibili al personale di manutenzione.

Per i lavori e per le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), sono inoltre a carico degli interessati le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.

## Art. 5.

I canoni di manutenzione di cui all'articolo 1 sono applicabili solo quando la manutenzione è affidata all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con carattere di continuità e comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per periodi minori sono rimborsate le spese a piè di lista, al cui importo vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.

Per la manutenzione di palificazioni sulle quali sono posati conduttori di proprietà di più enti o privati, l'intero canone di manutenzione della palificazione è corrisposto all'Amministrazione dal proprietario della palificazione.

I proprietari dei singoli conduttori corrispondono direttamente all'Amministrazione il canone di manutenzione relativo ai conduttori stessi.

## Art. 6.

L'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo e di canali telegrafici in armonica è concesso di regola per un periodo non minore di 30 giorni.

L'uso dei circuiti e dei canali ha di norma carattere di continuità per tutte le 24 ore: solo in casi eccezionali può essere concesso per talune ore della giornata con un minimo di un'ora continuativa.

Il canone di uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree e in cavo e di canali telegrafici in armonica, per periodi di utilizzazione da 8 a 24 ore giornaliere, è corrisposto per intero.

Per i collegamenti dati in uso per periodi minori di 8 ore giornaliere, si applica un ottavo del canone base previsto per 24 ore, moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione ed aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

Per le cessioni in uso di collegamenti interurbani di durata inferiore ai 30 giorni, il canone previsto in base ai commi precedenti è maggiorato del 50 per cento; tale maggiorazione non si applica alle Amministrazioni militari. Per le cessioni, invece, di collegamenti urbani, di durata sempre inferiore ai 30 giorni, il relativo canone verrà stabilito in maniera forfettaria.

I concessionari di comunicazioni telegrafiche urbane ed interurbane ad uso privato, comunque realizzate, sono tenuti a corrispondere un canone di concessione ai sensi dell'articolo 171 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Detto canone viene stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

## Art. 7.

Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle Società concessionarie dei servizi telegrafici di stampa è concessa la riduzione del 75 per cento sui canoni stabiliti per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e dei relativi raccordi urbani.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli stessi giornali quotidiani ed agenzie di stampa nonchè i Comuni e gli Enti assistenziali e di beneficenza legalmente riconosciuti sono esonerati dalla corresponsione del canone di cui all'articolo 6 della presente legge.

## Art. 8.

Per la concessione in uso delle linee e dei canali di cui all'articolo 1 della presente legge, può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

## Art. 9.

Per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge fino a quando non

saranno applicati i nuovi canoni e quote stabiliti dalla presente legge stessa, resta invariata la misura dei canoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338, e quella delle quote stabilite dalla legge 24 febbraio 1953, n. 95, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 708.

Resta altresì invariata fino all'applicazione dei nuovi canoni la misura dei canoni stabiliti dalle convenzioni con i concessionari di comunicazioni telegrafiche ad uso privato comunque realizzate.

## Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.